



IL RETTORE

VISTA: la Legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'art. 6, comma 1 - *Autonomia delle Università*;

VISTA: la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*;

VISTO: lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche e in particolare l'articolo 13, comma 3;

VISTO: il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 - *Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*;

VISTO: il Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale 17 maggio 2017, n. 25549 e in particolare l'articolo 19;

CONSIDERATO: che le indagini statistiche costituiscono uno strumento conoscitivo molto importante per la valutazione della formazione universitaria e il monitoraggio del collocamento nel mercato del lavoro;

VISTA: la delibera n. 178 del 14 settembre 2017 con la quale il Senato Accademico espresso parere favorevole in merito alla compilazione obbligatoria del questionario "Rilevazione sui dottorati di ricerca. Valutazione dell'esperienza di studio e di ricerca e prospettive future" disponibile sul Portale di AlmaLaurea, per coloro che presenteranno domanda di esame finale a decorrere dall'anno accademico 2016/2017;

VISTA: la delibera 27 settembre 2017, n. 309, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha reso obbligatoria la compilazione del sopracitato questionario;

CONSIDERATO: che tale approvazione rende opportuno integrare l'articolo 19 "Esame finale" del regolamento suddetto;

VISTA: la delibera n. 202 del 12 ottobre 2017 con la quale il Senato Accademico ha approvato l'integrazione al sopracitato articolo;

VISTA: la delibera n. 337 del 27 ottobre 2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al suddetto regolamento;

DECRETA

Articolo 1

1. L'articolo 19 "Esame finale" del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale 17 maggio 2017, n. 25549, è così modificato:

alla fine del comma 2 è inserita il seguente capoverso: *A partire dall'anno accademico 2016/2017, i dottorandi che presenteranno domanda di esame finale, sono tenuti a compilare il questionario sulla valutazione dell'esperienza di studio e di ricerca e sulle aspettative professionali. Tale adempimento è elemento imprescindibile per la discussione della tesi.*

2. Per effetto di quanto disposto dal comma precedente, è aggiornato il testo del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca, così come risultante dall'allegato A al presente decreto, che ne è parte integrante.

Articolo 2

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale Informatico. Il presente decreto è inoltre consultabile sul sito web dell'ateneo.

IL RETTORE

Paola Maria Mancarella

REGOLAMENTO DI ATENEIO SUL DOTTORATO DI RICERCA

D.R. 17 maggio 2017, n.25549 – Emanazione

D.R. 7 novembre 2017 n. 56744 - Modifica art.19 - pubblicato il 7 novembre 2017, in vigore dal 8 novembre 2017

PARTE I

Disposizioni generali sui Corsi di dottorato

Articolo 1 - Finalità

1. L'Università di Pisa offre corsi di dottorato di ricerca con l'obiettivo di promuovere, organizzare e gestire le attività collegate a progetti di alta formazione di livello dottorale, anche interdisciplinare e multidisciplinare.

2. L'Università di Pisa promuove la parità e le pari opportunità tra uomini e donne e, pertanto, nel presente regolamento farà uso del genere maschile, da intendersi sempre riferito ad entrambi i sessi, solo per esigenze di semplicità e sinteticità.

Articolo 2 - Accredimento dei corsi di dottorato

1. I corsi di dottorato sono attivati previo accreditamento concesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e hanno durata non inferiore a 3 anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18.

2. La procedura e i requisiti per l'accREDITamento dei corsi e delle sedi sono disciplinati dalla normativa vigente.

Articolo 3 - Proposta di istituzione

1. La proposta di istituzione di un corso di dottorato è formulata da un gruppo di docenti e presentata da uno o più dipartimenti congiuntamente.

2. I corsi di dottorato possono essere istituiti anche d'intesa con altri atenei e/o enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai sensi dei successivi articoli 21, 22, 23 e 24.

3. Più corsi di dottorato possono essere organizzati in scuole di dottorato con attribuzione alle stesse dei compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attività didattiche comuni come previsto dalla normativa vigente.

4. Il consiglio d'amministrazione delibera l'istituzione di un corso di dottorato in base all'esame delle qualità scientifiche e organizzative della proposta, sentito il nucleo di valutazione interna dell'ateneo in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accREDITamento previsti dall'articolo 2 e previo parere del senato accademico.

5. La proposta deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione del corso e le tematiche scientifiche che devono riferirsi ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti;
- b) il numero massimo di allievi annualmente iscrivibili;
- c) l'organizzazione didattica e scientifica del corso, ivi compresa l'eventuale articolazione in curricula;
- d) l'organizzazione e la gestione del corso, ivi compresa l'indicazione dei dipartimenti e delle strutture di ricerca concorrenti, nonché degli organi del corso come individuati e disciplinati al successivo articolo 6;
- e) il dipartimento cui il corso di dottorato afferisce amministrativamente;
- f) la dichiarazione del rispetto dei requisiti per l'accREDITamento, fatta eccezione per gli aspetti riguardanti la disponibilità di borse o finanziamenti equivalenti.

Articolo 4 - Attivazione e posti disponibili

1. Il consiglio d'amministrazione, sulla base delle motivate richieste dei dipartimenti interessati e previo parere favorevole del senato accademico, delibera annualmente l'attivazione dei corsi di dottorato. La composizione del collegio dei docenti è deliberata dal collegio per ciascun ciclo di dottorato previa valutazione del possesso da parte dello stesso dei requisiti prescritti dalla normativa nazionale e dal regolamento interno del corso. L'attivazione è subordinata all'accreditamento dei corsi stessi.
2. Sono determinati annualmente dagli organi accademici, in conformità ai criteri dettati dalla normativa vigente, il numero delle borse di studio ed eventuali altre forme di finanziamento di cui all'articolo 12.
3. L'attività dei corsi di dottorato inizia il 1° novembre del primo anno e termina il 31 ottobre dell'ultimo anno.

Articolo 5 - Regolamento interno del corso

1. I corsi di dottorato si dotano di un regolamento che stabilisce, anche in base a quanto previsto dalla normativa vigente:
 - a) le modalità e i punteggi minimi per il superamento delle prove di ammissione, nel rispetto del calendario fissato dall'Ateneo;
 - b) la disciplina in materia di diritti e doveri degli iscritti ai corsi di dottorato, per quanto non previsto nel presente regolamento, assicurando la parità di trattamento dei dottorandi dell'Ateneo;
 - c) le modalità per l'ammissione all'esame finale e per il suo svolgimento nel rispetto di quanto previsto all'articolo 19;
 - d) i criteri di accettazione delle domande di partecipazione al collegio dei docenti;
 - e) nell'ipotesi di articolazione in curricula, l'eventuale modalità di individuazione di un responsabile scientifico.
2. Il regolamento interno del corso può prevedere disposizioni attuative in materia di attività didattica scientifica purché nel rispetto delle norme del presente regolamento.
3. Il regolamento, proposto dal collegio dei docenti e deliberato dai dipartimenti che concorrono alla istituzione del corso di dottorato, deve essere approvato con delibera dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Articolo 6 - Organi del corso del dottorato

1. Sono organi del corso il coordinatore e il collegio dei docenti ai sensi della normativa vigente. Il regolamento del corso può prevedere l'istituzione di una giunta, definendone la composizione e i compiti delegati dal collegio dei docenti.
2. Il collegio dei docenti è composto da almeno sedici docenti di università italiane o straniere appartenenti ai macro-settori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. La composizione e le funzioni del collegio sono stabiliti dalla normativa vigente. In particolare il collegio ha fra i suoi compiti:
 - a) proporre al dipartimento o ai dipartimenti concorrenti il regolamento interno del corso;
 - b) programmare l'attività formativa e di ricerca del corso, riferendo al dipartimento o ai dipartimenti concorrenti;
 - c) definire la procedura di ammissione al corso, designare i componenti delle commissioni esaminatrici nonché deliberare in merito agli scorrimenti di graduatoria non previsti nel bando di concorso e alle ammissioni in soprannumero;
 - d) valutare annualmente l'assolvimento degli obblighi formativi dei dottorandi;
 - e) escludere i dottorandi dal corso, a causa di giudizio negativo nella verifica annuale, previa acquisizione del parere motivato del supervisore, obbligatorio e non vincolante;

- f) autorizzare lo svolgimento delle attività compatibili con la frequenza del dottorato ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento;
- g) proporre al dipartimento o ai dipartimenti concorrenti l'attivazione **annuale** del dottorato e la previsione del numero di posti, nonché la stipula di convenzioni con altre università o enti pubblici e privati, imprese e istituzioni estere.

3. Il collegio è presieduto dal coordinatore il quale:

- a) è eletto dal collegio dei docenti con le modalità previste nello statuto di Ateneo per l'elezione dei presidenti dei corsi di studio. Al fine dell'avvio delle procedure annuali di accreditamento (o verifica dei requisiti) presso il MIUR relative ai corsi di dottorato di ogni ciclo, in deroga all'articolo 49, comma 3, del suddetto statuto, le elezioni per il rinnovo della carica possono essere effettuate sin dal mese di febbraio dell'anno di scadenza del mandato del coordinatore uscente, che terminerà comunque il proprio **mandato** alla data della scadenza naturale;
- b) è scelto tra i professori del collegio di prima fascia a tempo pieno. In caso di motivato impedimento o rinuncia di questi ultimi alla carica, o per l'ipotesi in cui nessun professore ordinario risulti eletto in ogni turno, il coordinatore è scelto tra i professori di seconda fascia a tempo pieno del collegio;
- c) è nominato dal rettore;
- d) dura in carica tre anni accademici con possibilità di rielezione per non più di due volte consecutive;
- e) può designare come vicecoordinatore, con proprio provvedimento, un professore o ricercatore a tempo indeterminato che sia membro del collegio. Il vicecoordinatore può essere individuato tra i professori e i ricercatori di altro ateneo solo nel caso in cui il coordinatore eletto appartenga all'Università di Pisa;
- f) può disporre con proprio provvedimento, per motivi di comprovata necessità e urgenza, deliberazioni su materie che siano di competenza del collegio dei docenti. Il provvedimento è sottoposto al collegio per la ratifica nella prima seduta utile.

4. E' compito del coordinatore:

- a) rappresentare il corso di dottorato verso l'esterno, nei confronti degli altri organi d'Ateneo e nei rapporti con il dipartimento di afferenza amministrativa;
- b) convocare e presiedere il collegio dei docenti;
- c) assegnare a ciascun dottorando, sentito il collegio, un supervisore che lo supporti nelle attività di ricerca;
- d) redigere la scheda annuale dell'anagrafe ministeriale dei corsi di dottorato;
- e) comunicare al dipartimento, o ai dipartimenti concorrenti, agli atenei che concorrono al rilascio del titolo finale, la programmazione didattica annuale del corso di dottorato e darne l'opportuna diffusione.

5. Nel collegio dei docenti possono entrare a far parte i professori e i ricercatori, a tempo indeterminato o determinato, purché la durata residua del contratto sia pari ad almeno due anni, appartenenti ad atenei italiani o stranieri, i primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi di enti pubblici di ricerca, italiani o stranieri, nonché esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati purché in servizio. Tali soggetti devono farne esplicita richiesta, approvata dal collegio dei docenti, previa comunicazione al dipartimento di afferenza (limitatamente per i docenti dell'Ateneo) o alla struttura di riferimento del proprio ente di appartenenza italiano che ne rilascia il nulla osta. Per i professori e i ricercatori universitari dell'Ateneo, la partecipazione al collegio dei docenti di un dottorato attivato da un altro ateneo, non in convenzione con l'Università di Pisa, è subordinata, in conformità alla normativa vigente, al nulla osta da parte del consiglio di amministrazione sentito il dipartimento di afferenza.

6. Ciascun membro può far parte di un solo collegio a livello nazionale in conformità alla normativa vigente.

7. Fanno parte del collegio, con le funzioni previste dalla normativa vigente, due rappresentanti eletti dagli iscritti al corso e scelti fra i dottorandi del corso stesso. Per le modalità di votazione, si rimanda alle norme previste nello statuto e nel regolamento generale di Ateneo quanto alle elezioni della rappresentanza dei dottorandi nei consigli di dipartimento. I suddetti rappresentanti non partecipano alla discussione e alla deliberazione riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale. Durano in carica due anni.

8. Le riunioni del collegio dei docenti sono valide secondo le modalità di cui all'articolo 51 dello statuto di Ateneo. I componenti possono partecipare alle riunioni anche in modalità telematica.

9. Nel caso in cui un componente sia assente non giustificato per tre sedute consecutive o sia assente dalle stesse per un anno accademico, decade dalla funzione di membro del Collegio.

PARTE II

Ammissione

Articolo 7 - Requisiti di accesso

1. L'ammissione al dottorato, con borsa e senza borsa, avviene sulla base dei requisiti e con la procedura previsti dalla normativa vigente.

2. La domanda di partecipazione può essere presentata da coloro che conseguono il titolo richiesto per l'accesso al corso, pena la decadenza dall'ammissione, entro il 31 ottobre dello stesso anno.

3. Il collegio del corso di dottorato potrà prevedere eventuali requisiti specifici di ammissione, e indicarli nel bando di concorso.

Articolo 8 - Bando di concorso

1. L'accesso a ciascun corso di dottorato avviene tramite la formazione di una graduatoria di merito (indicando sia i vincitori, sia gli eventuali idonei) secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti. E' comunque possibile, su delibera del collegio, bandire selezioni specifiche per la formazione delle relative graduatorie nei seguenti casi:

- a) per ciascun curriculum del corso;
- b) per tema/progetto;
- c) per contratto/i in caso di alto apprendistato con impresa di durata pari a quella del corso.

Nei casi b) e c), possono essere previsti nel bando ulteriori requisiti di abilitazione e di studio motivati dal particolare tema di ricerca e su approvazione del collegio del corso.

2. Il bando per l'ammissione, emanato con decreto rettorale, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, deve indicare:

- a) il numero complessivo degli allievi ammissibili al dottorato di ricerca;
- b) il numero e l'importo delle borse di dottorato;
- c) il numero degli eventuali posti senza borsa definito da ciascun collegio dei docenti, nel rispetto della percentuale massima di posti senza borsa decisa annualmente dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle indicazioni ministeriali;
- d) la descrizione del progetto di ricerca per le borse bandite su specifiche tematiche.

3. Il bando può riservare dei posti con borsa o altre forme di finanziamento per studenti il cui titolo di studio propedeutico per l'accesso sia stato conseguito presso università estere.

Articolo 9 - Prove di ammissione

1. Al fine di garantire una valutazione comparativa dei candidati, il concorso, che può essere preceduto da una preselezione, deve essere svolto attraverso la valutazione del curriculum, eventualmente integrata da una prova scritta e/o da un colloquio. Il curriculum deve riguardare il percorso formativo, le esperienze professionali e di ricerca; la sua valutazione deve consentire di assegnare un punteggio complessivo sulla base di parametri individuati dalla commissione giudicatrice in sede di riunione preliminare.

2. Il colloquio, dove previsto, potrà essere sostenuto anche in videoconferenza, a richiesta del candidato e con l'approvazione del collegio, e dovrà riguardare la verifica delle conoscenze, dell'attitudine alla ricerca, con disponibilità a condurre percorsi di formazione in Italia e all'estero, e dell'interesse all'approfondimento scientifico. Il bando potrà richiedere al candidato l'elaborazione di una proposta di progetto di ricerca da presentare in sede di iscrizione al concorso. Tale progetto potrà essere valutato insieme al curriculum e/o essere illustrato in sede di colloquio. I colloqui possono prevedere l'accertamento della conoscenza della lingua inglese o di altra lingua coerente con il progetto formativo del dottorato come espressamente indicato dal collegio dei docenti e nel bando di concorso.
3. La prova scritta, dove prevista, sarà tesa ad accertare i prerequisiti culturali e potrà essere svolta, a scelta del candidato, in lingua italiana o inglese.
4. Nel caso di selezione con uno o più posti riservati a studenti laureati in università estere, la stessa potrà essere effettuata su curriculum e/o tramite colloquio da svolgersi anche in videoconferenza. Il bando potrà prevedere l'elaborazione, da parte del candidato, di una proposta di progetto di ricerca da presentare in sede di iscrizione al concorso. I posti riservati non attribuiti, su parere favorevole del collegio, possono essere resi disponibili per le procedure ordinarie; nel caso di borse finanziate dall'Ateneo, tale possibilità è deliberata annualmente dagli organi accademici.
5. Nel caso di corsi per i quali è vigente un accordo di cooperazione interuniversitaria internazionale, le modalità di ammissione e la commissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
6. In caso di rinuncia o mancata immatricolazione di un vincitore o di un idoneo subentra il successivo secondo l'ordine della graduatoria e nel rispetto delle date di scorrimento previste nel bando. Oltre tali date, e comunque non oltre il 31 dicembre, lo scorrimento della graduatoria è possibile solo dietro richiesta dettagliatamente motivata del collegio dei docenti senza recupero da parte del dottorando delle attività formative già espletate.
7. Il collegio dei docenti delibera, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, l'assegnazione delle borse ai vincitori aventi titolo che saranno poi conferite con disposizione del dirigente competente, al termine delle procedure di scorrimento.

Articolo 10 - Commissione esaminatrice

1. Le commissioni esaminatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate con decreto rettorale, entro trenta giorni dalla scadenza del bando, su designazione deliberata dal collegio dei docenti.
2. La commissione, per ciascuna selezione, deve essere composta da almeno tre e non più di nove membri scelti tra professori ordinari o associati o ricercatori di università italiane e straniere, o enti di ricerca qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche del corso di dottorato. Nel caso di una commissione formata da tre membri, almeno uno deve essere esterno al collegio dei docenti. Nel caso di una commissione formata da un numero di membri maggiore di tre, i membri esterni al collegio dei docenti devono essere almeno due. La delibera del collegio dei docenti di ampliamento della commissione a un numero di componenti superiore a tre deve essere motivata da idonee ragioni scientifiche. Deve essere previsto inoltre un elenco di nominativi di commissari supplenti in modo da garantire le eventuali sostituzioni nel pieno rispetto della composizione prescritta. La commissione può essere integrata dall'aggiunta di non più di due esperti scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca anche straniere, purché di particolare competenza documentata negli ambiti disciplinari del percorso formativo. Nel caso in cui la selezione sia bandita per temi/progetti di ricerca finanziati da enti esterni, può far parte della commissione un soggetto in rappresentanza dell'ente finanziatore e dallo stesso individuato in accordo con il collegio dei docenti.

Articolo 11 - Ammissioni in sovrannumero

1. Possono essere ammessi in sovrannumero ai corsi di dottorato, in ogni momento:

- a) i titolari di borse o analoghe forme di finanziamento che siano stati selezionati da organismi esterni all'ateneo o consorzi di partner, entrambi nell'ambito di progetti di ricerca ministeriali, europei o internazionali. Il collegio dei docenti deve comunque esprimere il proprio consenso all'ammissione verificando, tra l'altro, la congruità del tema di ricerca con le tematiche scientifiche-disciplinari del corso e valutando l'idoneità del borsista ai fini dell'ammissione tramite il curriculum;
 - b) i cittadini non comunitari non regolarmente soggiornanti in Italia, che manifestino interesse a iscriversi a un dottorato dell'Università di Pisa, previo parere favorevole del collegio dei docenti che dovrà verificare l'adeguato livello di preparazione scientifica, l'esperienza di studio e professionale pregressa, il livello di interesse all'ambito disciplinare di riferimento del corso e la congruità del tema di ricerca proposto con le tematiche scientifiche-disciplinari del corso. Tale verifica potrà essere effettuata su curriculum e/o tramite colloquio anche in videoconferenza. Lo studente ammesso al corso dovrà dimostrare di avere, al momento dell'inizio del corso di dottorato, una forma di sostegno economico erogata da un ente pubblico o privato del paese di provenienza, finalizzata a sostenere l'attività di ricerca di cui al presente regolamento.
2. Le suddette ammissioni, se perfezionate con l'immatricolazione entro il 31 dicembre, si riferiscono all'anno accademico corrente; nel caso invece di immatricolazione successiva a tale data il dottorando terminerà il corso dopo tre anni dalla data nella quale è stato ammesso.
3. Possono essere ammessi in sovrannumero ai corsi di dottorato coloro che, risultati idonei nella selezione di cui all'articolo 9, e previo parere favorevole del collegio dei docenti, siano al 1° novembre dell'anno di immatricolazione:
- a) titolari di assegno di ricerca, previa verifica della congruità del tema di ricerca con il programma dottorale del corso;
 - b) dipendenti pubblici o in regime di diritto pubblico;
 - c) titolari di un rapporto formalizzato, e di durata almeno pari a quella del corso, con soggetti pubblici e privati in convenzione con l'Università di Pisa. Tali soggetti pubblici e privati devono essere individuati annualmente nei relativi bandi di ammissione.

PARTE III

Frequenza corsi di dottorato

Articolo 12 - Borse di studio e altre forme di finanziamento

1. Le borse di studio prevedono un impegno economico che deve coprire la durata del corso, sono rinnovate annualmente, ai sensi della normativa vigente, a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente come verificato dal collegio dei docenti secondo quanto previsto all'articolo 15.
2. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato dal consiglio di amministrazione. Tale importo, in caso di attività di ricerca all'estero, è incrementato nella percentuale deliberata annualmente dal consiglio di amministrazione, nella misura massima del 50%, in ogni caso per un periodo complessivamente mai superiore a 18 mesi. Per usufruire di tale maggiorazione il dottorando deve essere autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero, fatti salvi i dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale le cui norme sono definite nell'accordo stesso.
3. E' da considerarsi permanenza all'estero un periodo anche non continuativo, purché i periodi che lo compongono non siano inferiori a 15 giorni. Il soggiorno all'estero del dottorando sarà pagato comunque al termine del periodo svolto o con periodicità non inferiore al mese su richiesta del dottorando. Il pagamento si effettua dietro presentazione di attestazione del responsabile della sede presso la quale il dottorando ha effettuato l'attività di ricerca, o, in caso di impossibilità oggettiva a produrre tale documentazione, di dichiarazione del supervisore del dottorando, nella quale sia indicato il periodo di permanenza presso l'ente stesso.

4. In base alla normativa vigente, a decorrere dal secondo anno e fino al termine dell'ultimo anno di corso, a ciascun dottorando è assicurato un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero. Con tale budget possono essere finanziate sia attività di mobilità in Italia e all'estero (partecipazione a congressi, missioni, etc.), sia materiale di consumo per ricerca (es. materiale di laboratorio) purché non inventariabile. L'entità di tale finanziamento, di ammontare non inferiore al 10% dell'importo annuale della borsa medesima, è deliberato ogni anno dal consiglio di amministrazione per ciclo di dottorato. Se il dottorando con borsa non è valutato positivamente al passaggio di anno o non utilizza completamente il budget, l'importo del budget stesso non utilizzato resta nella disponibilità dell'ateneo per gli stessi fini, eccetto il caso di borse finanziate da enti esterni alle quali il budget deve essere restituito salvo indicazione contraria degli stessi. Tale budget è attribuibile a tutti i dottorandi a esclusione di quelli in soprannumero.

5. A decorrere dall'inizio del corso e fino al conseguimento del titolo di dottore di ricerca, i dipartimenti possono garantire ai dottorandi il rimborso di spese per lo svolgimento di attività riconosciute dal collegio utili al percorso formativo dottorale.

6. La maggiorazione della borsa per il soggiorno all'estero, il budget di cui al comma precedente e l'eventuale rimborso delle spese di missione, così come disciplinato dallo specifico regolamento in materia, sono forme di sostegno economico compatibili fra loro.

7. Il collegio dei docenti può deliberare la riassegnazione di borse parzialmente godute dai dottorandi con borsa iscritti al primo anno, previa acquisizione del consenso da parte del dipartimento o del finanziatore esterno o nel caso di borse finanziate dall'Ateneo, previa delibera del consiglio d'amministrazione. La quota residua della borsa sarà assegnata al dottorando immatricolato senza borsa secondo l'ordine della graduatoria di merito nella quale era collocato il titolare della borsa, nel rispetto del tema di ricerca eventualmente previsto in bando. Quest'ultimo dottorando mantiene il diritto a effettuare integralmente il soggiorno all'estero previsto dal comma 2.

8. Le borse di studio sono incompatibili con altre borse di studio a qualunque titolo conferite, tranne che con quelle esplicitamente concesse a integrazione delle stesse da istituzioni italiane o straniere per periodi di formazione e ricerca in sede diversa dall'Università di Pisa. Le borse inoltre non sono cumulabili con contratti di apprendistato e con contratti di formazione specialistica. Qualora si perfezioni la predetta incompatibilità, il dottorando decade dal godimento della borsa a decorrere dal verificarsi della doppia titolarità.

9. Gli aspetti previdenziali sono disciplinati dalla normativa vigente.

10. Le borse di studio possono essere vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca; in tal caso gli assegnatari sono vincolati allo svolgimento di tale attività e al rispetto di quanto previsto nell'eventuale convenzione.

11. Il dipartimento o il finanziatore esterno possono cofinanziare con l'Ateneo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, borse purché la quota messa a disposizione dai finanziatori sia pari a uno o pari a due terzi dell'importo totale della borsa. In questo caso la maggiorazione della borsa e il budget del 10%, previsti ai commi 2 e 4 del presente articolo, non possono essere a carico dell'Ateneo per le borse aggiuntive rispetto a quelle assegnate dagli organi accademici per l'anno accademico di riferimento.

12. Le borse di studio finanziate o cofinanziate da soggetti pubblici e privati esterni all'Ateneo sono garantite da apposita fideiussione bancaria. Su richiesta motivata dell'ente finanziatore, il Consiglio d'Amministrazione può derogare a tale obbligo valutando la motivazione addotta.

13. L'Ateneo non può anticipare alcun pagamento riferito alle borse di dottorato nel caso di finanziamenti o cofinanziamenti non garantiti da fideiussione bancaria, da parte di soggetti esterni pubblici e privati. Pertanto l'Università non provvederà al pagamento dell'importo al beneficiario per la quota dovuta dal finanziatore esterno e non corrisposta.

Articolo 13 - Supervisore

1. Il collegio dei docenti nel corso del primo anno individua, per ciascun dottorando, almeno un supervisore, scelto preferibilmente fra i componenti del collegio stesso, i docenti dell'Ateneo o degli atenei, anche stranieri, che concorrono al rilascio del titolo finale oppure fra il personale scientificamente qualificato appartenente a università o enti di ricerca pubblici e privati.
2. Il supervisore coadiuva e supervisiona l'attività di ricerca del dottorando. Può proporre lo svolgimento di missioni del dottorando presso altre sedi, italiane o estere, e informa il collegio di eventuali criticità o esigenze relative alla ricerca.
3. L'esclusione dal corso di dottorato, nonché la mancata ammissione all'esame finale, devono essere deliberate dal collegio previo parere obbligatorio, ma non vincolante, del supervisore.
4. Il collegio, in presenza di oggettivi riscontri, può revocare l'incarico al supervisore che non ottemperi alle sue funzioni.
5. Nel caso di supervisori esterni al collegio, questi devono garantire un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del ciclo di dottorato e possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del collegio. Quest'ultimo attesta la comprovata qualificazione scientifica del supervisore esterno e ne verifica il corretto svolgimento delle funzioni.

Articolo 14 - Attività compatibili e incompatibili

1. La frequenza del dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, così come disposto dalla normativa vigente.
2. È possibile svolgere solo attività lavorativa che sia stata autorizzata preventivamente dal collegio, tramite provvedimento motivato, che ne verifica la compatibilità. Quest'ultima è da intendersi nel senso che l'attività lavorativa sia affine alle tematiche del dottorato e sia comunque conciliabile con le attività formative del corso stesso. Il dottorando dovrà presentare domanda, tramite esplicita e formale richiesta all'ufficio competente, che provvederà a inoltrarla al coordinatore per la relativa autorizzazione. Il coordinatore dovrà trasmettere la decisione, entro 20 giorni dalla ricezione, all'ufficio predetto per la relativa notifica al dottorando. In caso di rilascio dell'autorizzazione, il dottorando può svolgere, contemporaneamente, l'attività lavorativa e la formazione dottorale. Nel caso di diniego dell'autorizzazione, il dottorando deve scegliere se continuare a frequentare il dottorato oppure rinunciare a vantaggio dell'attività lavorativa. La borsa eventualmente erogata cesserà a decorrere dalla data di rinuncia. L'inizio dell'attività lavorativa prima della notifica della valutazione della predetta compatibilità comporterà l'avvio di un procedimento disciplinare per l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento di Ateneo in materia, oltre a tutte le conseguenze previste dalla legge. Qualora l'attività lavorativa sia in corso alla data di iscrizione al dottorato, l'interessato può continuare in detta attività fino a quando non gli sia comunicata l'autorizzazione ovvero il diniego a continuare nella stessa, secondo quanto sopra previsto.
3. Per i dottorandi senza borsa deve essere, in ogni caso, valutata in concreto dal coordinatore, nel rispetto della procedura indicata al comma 1 del presente articolo, l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati quale in particolare il diritto allo studio.
4. Un iscritto al corso di dottorato non può essere iscritto ad altro corso di studio universitario italiano o estero, salvo quanto previsto al successivo comma 5 e agli articoli 18 e 25.
5. L'iscritto al dottorato può frequentare un solo master universitario durante il corso, previo motivato parere favorevole del collegio dei docenti sulla compatibilità scientifica tra il master e il dottorato. Qualora vengano riscontrate incompatibilità, il dottorando dovrà optare per l'uno o l'altro corso.
6. I dottorandi possono svolgere attività di tutorato, didattica integrativa e/o di supporto nei limiti previsti dalla normativa vigente. Tali attività dovranno essere affidate tramite atto formale e potranno essere attestate a domanda dell'interessato.

7. In conformità alla normativa vigente, gli iscritti ai corsi di dottorato non possono beneficiare di incarichi di docenza universitaria.

Articolo 15 - Verifica delle attività formative

1. Il collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno accademico, verifica il completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun dottorando, secondo le procedure stabilite dal regolamento interno del corso.
2. In caso di giudizio negativo nella verifica annuale, è disposta l'esclusione dal corso con provvedimento del dirigente competente adottato su delibera adeguatamente motivata del collegio dei docenti che deve essere adottata e comunicata tempestivamente. L'esclusione dal corso, con conseguente interruzione dell'erogazione dell'eventuale borsa, cessa dall'inizio dell'anno di corso successivo a quello oggetto di valutazione negativa.

Articolo 16 - Interruzione del corso

1. L'iscritto al corso di dottorato può ottenere d'ufficio, esibendo idonea documentazione, l'interruzione del corso per:
 - a) malattia;
 - b) servizio civile;
 - c) frequenza del tirocinio formativo attivo relativo alla formazione degli insegnanti;
 - d) congedo di maternità, paternità e congedi parentali;
 - e) in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.
2. L'iscritto al corso di dottorato può ottenere, con delibera del collegio dei docenti, esibendo idonea documentazione, l'interruzione del corso per gravi motivi personali e familiari per un periodo complessivo non superiore a un anno accademico in riferimento all'intera durata del corso.
3. I dottorandi che usufruiscono di un periodo di interruzione superiore a due mesi, hanno l'obbligo di recuperare l'intero periodo con conseguente slittamento della verifica per il passaggio d'anno e per il conseguimento del titolo.
4. La borsa fruita non viene comunque erogata durante il periodo di interruzione.

Articolo 17 - Dottorandi di Area medica e veterinaria

1. I dottorandi di Area medica e veterinaria possono, a domanda, partecipare all'attività clinico-assistenziale presso strutture sanitarie pubbliche convenzionate, solo in quanto strettamente funzionale al progetto di ricerca e previa autorizzazione del collegio dei docenti. Tale partecipazione è disciplinata da specifico accordo stipulato tra l'Università di Pisa e le strutture sanitarie pubbliche.
2. Sono definite specifiche linee guida per i dottorandi iscritti a corsi di dottorato istituiti in convenzione con altri atenei.

Articolo 18 - Frequenza tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione mediche

1. La frequenza congiunta di un corso di specializzazione medica e di un corso di dottorato, e la conseguente riduzione della durata di quest'ultimo, è disciplinata dalla normativa vigente.
2. In sede di domanda di ammissione al corso di dottorato, il candidato deve dichiarare le attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione e attestate dal consiglio della scuola.
3. Nel caso in cui il collegio dei docenti non accolga la domanda di riduzione, al dottorando è concessa l'interruzione del corso di dottorato al fine di frequentare l'ultimo anno della scuola di specializzazione con l'obbligo di recuperare l'intero periodo, così come previsto dell'articolo 16.

PARTE IV

Conseguimento titolo

Articolo 19 - Esame finale

1. Il titolo di dottore di ricerca è rilasciato dal rettore con la dicitura “Ph.D.” secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

2. Entro la fine dell'ultimo anno, il dottorando deve presentare domanda agli uffici per sostenere l'esame finale e deve altresì presentare la tesi al collegio dei docenti del corso.

A partire dall'anno accademico 2016/2017, i dottorandi che presenteranno domanda di esame finale, sono tenuti a compilare il questionario sulla valutazione dell'esperienza di studio e di ricerca e sulle aspettative professionali. Tale adempimento è elemento imprescindibile per la discussione della tesi.

3. Entro 15 giorni dopo la fine dell'anno accademico e previa acquisizione del parere del supervisore, obbligatorio e non vincolante, il collegio delibera, con valutazione motivata, l'eventuale trasmissione della tesi ai due valutatori contestualmente nominati, e provvede alla trasmissione della tesi agli stessi. Qualora la tesi presentata non sia idonea per l'invio ai valutatori, il collegio può rimandare tale valutazione concedendo del tempo aggiuntivo, massimo di due mesi dalla delibera stessa. Ai sensi della normativa vigente, i valutatori devono essere almeno due ed essere esterni all'Università di Pisa e agli eventuali altri enti che concorrano al rilascio del titolo finale.

4. I valutatori devono esprimere un giudizio sulla tesi entro tre mesi dal ricevimento della stessa; superato tale periodo, in assenza di specifiche comunicazioni, il valutatore decade e il collegio dovrà individuarne un altro. I valutatori propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo massimo, non superiore a sei mesi, per le necessarie integrazioni e correzioni. Nel caso in cui il collegio ritenga i pareri dei valutatori discordanti, nomina un ulteriore valutatore, in possesso dei requisiti indicati al precedente comma, con il compito di giungere a una sintesi delle valutazioni discordanti entro tre mesi dal ricevimento della tesi.

5. Il collegio dei docenti deve fissare la sessione per la discussione della tesi di dottorato entro 3 mesi dall'ammissione della stessa alla discussione da parte dei valutatori o dell'ulteriore terzo valutatore, ovvero decorso il periodo di rinvio richiesto dai due valutatori per le necessarie integrazioni e correzioni. Solo nell'ultimo caso la tesi dovrà essere corredata da un nuovo parere scritto così come previsto dalla normativa vigente.

6. A richiesta del dottorando, previa autorizzazione del collegio dei docenti, la discussione potrà avvenire anche in videoconferenza.

7. Al termine della discussione svolta davanti a una commissione costituita ai sensi del successivo articolo 20, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta; è esclusa l'ammissione ad una seconda discussione. La tesi può essere giudicata: sufficiente, buona, ottima; in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico è prevista l'attribuzione della lode con voto unanime della commissione.

8. Fino alla discussione della tesi il dottorando è autorizzato a frequentare le strutture dell'Ateneo per l'espletamento di tutte le attività finalizzate al completamento della tesi.

9. La versione definitiva della tesi deve essere presentata dal dottorando in formato elettronico, almeno 3 giorni prima della discussione, avendo cura di fornirla in tempi utili ai membri della commissione; entro tale data il dottorando dovrà altresì presentare agli uffici il frontespizio debitamente firmato rilasciato dalla banca dati delle tesi e dissertazioni accademiche elettroniche. Gli uffici competenti provvedono a porre in essere, nei tempi previsti dalla normativa vigente, gli adempimenti necessari per la conservazione della tesi presso la banca dati ministeriale e le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia, nonché negli altri casi previsti dal regolamento per le tesi elettroniche.

10. Successivamente al conseguimento del titolo, al dottore di ricerca viene rilasciato, oltre al diploma, un documento, a firma del coordinatore del corso, attestante le attività svolte durante il dottorato.

11. Il dottorando è dichiarato decaduto, con disposizione del dirigente competente, **quando**, senza manifestare alcuna giustificazione, non presenti la tesi nei tempi sopra indicati. **Decade** altresì quando non sostenga, senza manifestare alcuna giustificazione, l'esame finale nella data prevista per la discussione.

12. Per evitare il verificarsi della prima ipotesi di decadenza di cui al comma 11, il dottorando deve rappresentare gravi e documentati motivi personali, valutati dal collegio dei docenti che potrà concedere un termine massimo di sei mesi per la consegna della tesi.

13. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere **specifiche** procedure per il conseguimento del titolo anche in deroga alle norme del presente regolamento.

Articolo 20 - Commissione esaminatrice

1. La commissione è composta da almeno tre e non più di cinque membri, scelti tra i professori e ricercatori di università italiane e straniere o appartenenti a enti di ricerca qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche del corso di dottorato specificamente qualificati nelle tematiche affrontate nella tesi. La commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere o di particolare competenza documentata sull'argomento della tesi. La commissione è nominata con provvedimento del direttore di dipartimento sede amministrativa, su proposta del collegio dei docenti.

PARTE V

Accordi e internazionalizzazione

Articolo 21 - Disciplina applicabile

1. I soggetti convenzionati o consorziati si impegnano a osservare il presente regolamento, fatte salve espresse deroghe previste in convenzione o negli accordi, in caso di **cooperazione** interuniversitaria internazionale, che possono riguardare anche la composizione del collegio.

Articolo 22 - Convenzioni e consorzi

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello nazionale e internazionale, l'Università di Pisa può:

- a) stipulare convenzioni con università e/o enti di ricerca pubblici o privati che svolgono attività di ricerca e sviluppo, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonché di strutture e **attrezzature** idonee;
- b) istituire consorzi con i soggetti di cui al punto a) finalizzati anche a rilasciare un titolo multiplo o congiunto.

2. Le convenzioni e i consorzi, nel rispetto del principio di reciprocità, devono prevedere un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e l'eventuale rilascio del titolo multiplo o congiunto.

3. Nel caso di dottorati attivati da consorzi tra università, di cui almeno una italiana, ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, il collegio è formato in conformità alla normativa vigente.

4. Nel caso di accreditamento di dottorati attivati in convenzione con altre università ed enti di ricerca pubblici o privati o da consorzi si applicano le previsioni legislative vigenti.

Articolo 23 - Corsi di dottorato in collaborazione con imprese, dottorato industriale e apprendistato per il dottorato di ricerca

1. L'Università, previa approvazione degli organi accademici e a seguito della stipula di convenzioni, può attivare corsi di dottorato in collaborazione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo, secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
2. Le università possono altresì attivare corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.

Articolo 24 - Corsi di dottorato internazionale

1. L'Università promuove lo sviluppo di partenariati internazionali e, previa approvazione degli organi accademici e a seguito della stipula di apposite convenzioni, può attivare corsi di dottorato internazionale e, in particolare:
 - a) corsi di dottorato accreditati, ai sensi della normativa vigente, in convenzione con atenei e istituzioni esteri;
 - b) corsi di dottorato co-finanziati nell'ambito di progetti di ricerca europei;
 - c) curricula all'interno dei corsi di dottorato accreditati a livello nazionale che prevedano progetti di scambio e collaborazione con atenei ed istituzioni esteri.

Articolo 25 - Dottorato in co-tutela

1. I dottorandi dell'Università di Pisa e di atenei esteri possono frequentare il dottorato in co-tutela per la realizzazione della tesi, sotto la supervisione congiunta di un minimo di due docenti, almeno uno per ciascun ateneo. Il dottorando deve essere già regolarmente iscritto a un dottorato di ricerca in uno dei due atenei convenzionati in base alla relativa normativa vigente. Il dottorando proveniente da un'università straniera deve essere comunque in possesso dei titoli di studio necessari per l'accesso al dottorato verificati dal collegio dei docenti del corso.
2. Il dottorando non può entrare in co-tutela nell'ultimo anno di corso.
3. Per effettuare un dottorato in co-tutela è necessaria una convenzione che si riferisce a un singolo dottorando e precisa le condizioni concordate tra i due atenei per lo svolgimento delle attività di tesi e il rilascio del titolo. La convenzione deve essere redatta seguendo lo schema-tipo approvato dagli organi accademici. Sono ammesse modifiche non sostanziali rispetto allo schema-tipo. La convenzione con contenuto sostanzialmente difforme dallo schema tipo deve essere approvata dagli organi accademici previo parere favorevole del collegio dei docenti. La convenzione entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione.
4. Il collegio dei docenti del dottorato deve approvare l'attivazione della co-tutela, specificando il nominativo del dottorando, l'istituzione partner coinvolta, i due supervisori. In caso di dottorando in entrata con titolo di studio straniero, il collegio dei docenti deve deliberare, ai fini dell'ammissione, l'equivalenza del titolo ad un diploma di laurea magistrale italiano.
5. Il dottorando deve iscriversi ogni anno presso entrambe le istituzioni ma è tenuto al pagamento della contribuzione universitaria a favore di una sola delle due sedi, di norma presso la sede amministrativa in cui si è immatricolato.
6. Il dottorando deve svolgere l'attività di ricerca nelle due istituzioni.
7. Il collegio dei docenti dell'Università di Pisa deve valutare annualmente, ai fini dell'ammissione all'anno successivo, l'attività svolta dai dottorandi sia in ingresso sia in uscita.
8. L'ammissione all'esame finale dei dottorandi, sia in ingresso sia in uscita, deve avvenire secondo le norme indicate all'articolo 19. L'esame finale deve svolgersi in un'unica sede in presenza di una commissione formata sulla base di quanto indicato nella convenzione e approvata da entrambi gli atenei su proposta dei collegi dei docenti interessati in conformità con i rispettivi regolamenti. La data di esame finale sarà concordemente fissata dai due atenei e possibilmente in conformità con il

presente regolamento. Se nell'Ateneo partner il dottorato ha una durata superiore a tre anni o dopo i tre anni è concesso un periodo di preparazione della tesi superiore a quello previsto nel presente regolamento, il periodo eccedente la durata del dottorato dell'Università di Pisa non comporterà il rinnovo dell'iscrizione al corso ma sarà considerato come periodo dedicato al lavoro di tesi.

9. In presenza di motivate esigenze rappresentate dal supervisore, il collegio può deliberare l'anticipo della discussione per un periodo massimo di 4 mesi rispetto alla conclusione del corso dell'Università di Pisa oppure può concedere al dottorando di presentare la tesi successivamente alla fine dell'ultimo anno purché entro 4 mesi dalla fine dello stesso.

10. Al dottorando in co-tutela verrà rilasciato da entrambe le istituzioni un titolo di Ph.D. riconosciuto dai paesi interessati, con menzione della co-tutela.

Articolo 26 - Doctor Europaeus

1. Su richiesta del dottorando, l'Ateneo può rilasciare la certificazione di *Doctor Europaeus* qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a. la discussione della tesi finale deve essere effettuata previa presentazione di due giudizi positivi (controrelazioni) concernenti la tesi stessa da parte di due professori provenienti da due Università di due paesi dell'Unione Europea diversi da quello in cui viene discussa la tesi e in cui ha sede il corso;
- b. almeno un membro della Commissione d'esame deve appartenere a un'istituzione di un paese dell'Unione Europea diverso da quello in cui viene discussa la tesi e in cui ha sede il corso;
- c. parte della discussione della tesi deve avvenire in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, anch'essa diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa o in cui ha sede il corso;
- d. parte della ricerca presentata nella tesi deve essere stata eseguita durante un soggiorno di almeno tre mesi in un paese dell'Unione diverso da quello del dottorando.

2. Nel caso in cui le stesse condizioni siano verificate non relativamente all'Unione Europea, ma per altro Paese non comunitario, il dottorando potrà richiedere la certificazione di *International Doctorate*.

3. La certificazione viene rilasciata, su richiesta del dottorando e previa presentazione della documentazione necessaria certificata dal collegio dei docenti, anche a coloro che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca.

PARTE VI

Applicazione

Articolo 27 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello del decreto di emanazione.

2. Il presente regolamento è pubblicato sulla pagina web di ateneo dedicata ai regolamenti.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli immatricolati a decorrere dall'anno accademico 2014/2015 (30° ciclo).

4. Per quanto riguarda l'articolo 19 comma 3, solo per i dottorandi iscritti al terzo anno nell'anno accademico 2016/2017, il periodo di differimento della valutazione della tesi a cura del collegio dei docenti può avere una durata massima di sei mesi.

APPENDICE

Articolo 1 Finalità

Comma 1: *articolo 1 comma 3 del decreto ministeriale (di seguito d.m.) n.45/2013.*

Articolo 2 Accreditamento dei Corsi di dottorato

Comma 2: *articoli 3 e 4 del d.m. n.45/2013.*

Articolo 3 Proposta di istituzione

Comma 2: *articolo 6 comma 5 del d.m. n.45/2013.*

Articolo 4 Attivazione e posti disponibili

Comma 2: *articolo 4 commi 1 e 2 del d.m. n.45/2013.*

Articolo 5 Regolamento interno del corso

Comma 1: *d.m. n.45/2013.*

Articolo 6 Organi del corso del dottorato

Comma 1: *articolo 6 comma 3 del d.m. n.45/2013.*

Comma 2: *articolo 4 comma 1 e articolo 6 comma 4 del d.m. n.45/2013*

Comma 3: *articolo 12 comma 7 del d.m. n.45/2013.*

Comma 6: *articolo 6 comma 4 del d.m. n.45/2013.*

Comma 7: *articolo 4 comma 1 e articolo 6 comma 4 del d.m. n.45/2013.*

Comma 8: *articolo 4 comma 1 lett.a) del d.m. n.45/2013.*

Articolo 7 Requisiti di accesso

Comma 1: *articolo 8 comma 1 del d.m. n.45/2013.*

Comma 2: *articolo 8 comma 1 del d.m. n.45/2013.*

Articolo 8 Bando di concorso

Comma 2: *articolo 8 commi 2 e 3 del d.m. n.45/2013.*

Comma 4: *articolo 8 comma 2 del d.m. n.45/2013.*

Articolo 9 Prove di ammissione

Comma 4: *articolo 8 comma 2 del d.m. n.45/2013.*

Articolo 12 Borse di studio e altre forme di finanziamento

Comma 1: *articolo 9 comma 1 del d.m. n.45/2013.*

Comma 2: *articolo 9 comma 2 del d.m. n.45/2013 e d.m. del 18 giugno 2008.*

Comma 4: *articolo 9 comma 3 del d.m. n.45/2013.*

Comma 8: *articolo 12 comma 3 del d.m. n.45/2013.*

Articolo 14 Attività compatibili e incompatibili

Comma 1: *articolo 12 comma 1 del d.m. n.45/2013.*

Comma 1: *decreto rettorale 25 febbraio 2013 (Regolamento per i procedimenti disciplinari agli studenti).*

Comma 4: *articolo 12 comma 2 del d.m. n.45/2013.*

Comma 5: *articolo 12 comma 2 del d.m. n.45/2013.*

Articolo 16 Interruzione del corso

Comma 2: *decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007*

Articolo 17 Dottorandi/e di area medica e veterinaria

Comma 1: *articolo 12 comma 2 del d.m. n.45/2013.*

Articolo 18 Frequenza tra i Corsi di dottorato e le Scuole di specializzazione mediche

Comma 1: *articolo 7 d.m. n.45/2013.*

Articolo 19 Esame finale

Comma 1: *articolo 8 comma 6 del d.m. n.45/2013.*

Comma 2: *articolo 8 comma 6 del d.m. n.45/2013.*

Comma 3: *articolo 8 comma 6 del d.m. n.45/2013.*

Comma 4: *articolo 8 comma 6 del d.m. n.45/2013.*

Comma 5: *articolo 8 comma 6 del d.m. n.45/2013.*

Comma 7: *articolo 14 comma 3 del d.m. n.45/2013.*

Articolo 21 Convenzioni e consorzi

Comma 4: *articolo 2, comma 2, lettera d e articolo 4 comma 1 lett.a del d.m. n.45/2013.*

Comma 5: *articolo 4, commi 2 e 3 del d.m. n.45/2013.*

Articolo 22 Corsi di dottorato in collaborazione con imprese, dottorato industriale e apprendistato per il Dottorato di Ricerca

Comma 1: *articolo 10 del d.m. n.45/2013.*

Comma 2: *articolo 11 comma 2 del d.m. n.45/2013.*

Articolo 23 Corsi di dottorato internazionale